Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 1° GIUGNO 1985:

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 10.

Ulteriore proroga fino al 30 giugno 1985 del termine di cui all'art. 2, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 11.

Modifiche dell'art. 9, quinto comma, della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 16.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 12.

Autorizzazione ai cittadini residenti nella regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 13.

Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 14.

Disciplina dell'insegnamento dello sci in Campania.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 1978 - Difensore civico presso la regione Campania.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 16.

Interpretazione autentica dell'art. 12, comma secondo, della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40 e modifica dell'art. 14 della stessa legge.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 17.

Norme di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Prima delimitazione bacini di traffico e delega funzioni amministrative.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 18.

Istituzione dei centri pilota.

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985, n. 19.

Contributi regionali per il risparmio energetico e l'incentivazione delle energie alternative nell'edilizia ed in agricoltura, industria ed artigianato.

(2317)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1985, n. **215.**

Differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per la realizzazione di riduzioni della capacità produttiva del settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono differiti al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1985, n. **216.**

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studi per il conseguimento della laurea in psicologia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico universitario vigente per gli studi del corso di laurea in psicologia;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale ha auspicato per il corso di laurea in psicologia « un assetto strutturale autonomo »;

Considerato che la vigente normativa universitaria, ed in particolare il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, prevede, però, che i corsi di laurea vengano inseriti nelle facoltà;

Considerato che in via di riordinamento didattico non è consentito derogare a disposizioni di leggi e di regolamento;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in psicologia di cui alla tabella XV-*ter*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1971, n. 452, è sostituito da quello stabilito dalla tabella XV-*ter* annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del presente decreto, gli ordinamenti didattici per il conseguimento della laurea in psicologia saranno modificati, per ciascuna Università, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle già nella tabella XV-*ter*, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nell'allegata tabella.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1985
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 66

ALLEGATO
Tabella XV-ter

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;
3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto delle singole università sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea. Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

psicologia generale;
psicologia dinamica;
psicologia della personalità e delle differenze individuali;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia fisiologica;
psicologia sociale;
biologia generale;
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;
statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;
etologia;
genetica umana;
metodologia delle scienze del comportamento;
pedagogia;
sociologia;
storia della filosofia contemporanea;
storia della psicologia.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da una opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea o, ove istituito, del centro linguistico interfacoltà.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o al quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

psicologia fisiologica (corso progredito);
neuropsicologia;
psicologia animale e comparata;
psicologia dell'apprendimento e della memoria;
psicologia della percezione;
psicologia del pensiero;
psicometria;
tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);
psicologia dell'educazione;
psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
tecniche di osservazione del comportamento infantile;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;
teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

psicologia dinamica (corso progredito);
psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;
psicologia di comunità;
psicofisiologia clinica;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
teorie e tecniche del colloquio psicologico;
teoria e tecniche della dinamica di gruppo;
teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

psicologia sociale (corso progredito);
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

psicologia del lavoro;
psicologia delle organizzazioni;
psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;
sociologia del lavoro;
metodologia della ricerca psico-sociale;
tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

criminologia;
economia del lavoro;
elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;
epidemiologia dei disturbi psichici;
epistemologia genetica;
ergonomia;
fisica;
igiene mentale;
informatica;
legislazione del lavoro;
legislazione scolastica;
legislazione socio-sanitaria;
linguistica teorica;
logica;
medicina del lavoro;
metodologia dell'insegnamento;
neurofisiologia;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicofarmacologia;
neuropsicofarmacologia clinica;
pedagogia sperimentale;
principi di medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicobiologia dello sviluppo;
psicofisiologia del sonno e del sogno;
psicolinguistica;
psicologia ambientale;
psicologia dell'arte e della letteratura;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia delle comunicazioni di massa;
psicologia dello sport;
psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;
psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;
psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;
psicologia gerontologica;
psicologia giuridica;
psicologia industriale;
psicopedagogia;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
psicopedagogia differenziale;
psicosociologia delle istituzioni educative;
psicosociologia delle istituzioni sanitarie;
sociologia dell'educazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia industriale;
tecniche di analisi dei dati;
tecniche di indagini della personalità;
tecniche psicologiche di ricerca di mercato;
teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Per gli insegnamenti relativi alle « tecniche » di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'ateneo.

Norme finali.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 aprile 1985, n. 217.

Norme risultanti dall'accordo tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria del personale statale delle ricerche, relativo al triennio 1982-84.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 19 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, concernente i miglioramenti economici al personale della ricerca e sperimentazione dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente i miglioramenti economici al personale non docente delle Università;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985, con la quale è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo raggiunto il 20 dicembre 1984, relativamente al triennio 1982-1984, tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria in rappresentanza del personale statale delle ricerche;

Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

Stipendi

1. In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori ed ai ricercatori e sperimentatori che beneficiano del trattamento economico previsto per i primi ricercatori ai sensi dell'art. 156 della citata legge, spetta lo stipendio base degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, attualmente fissato dal secondo e terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, in L. 9.155.300 annue lorde, e relativa progressione economica, maggiorati del 45 per cento. Agli altri ricercatori e sperimentatori compete lo stipendio suddetto maggiorato del 15 per cento. Tale stipendio si sviluppa in classi biennali del 6 per cento, fino all'attribuzione della citata maggiorazione del 45 per cento, la quale decorrerà dalla data di conseguimento dell'anzianità di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge 11 luglio 1980, n. 312, avrebbe dato titolo, in favore dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, all'attribuzione del parametro più elevato.

2. La determinazione del nuovo stipendio viene effettuata sulla base delle classi e scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1982.

Art. 3.

Scaglionamento dei benefici

1. Il beneficio contrattuale di cui al presente decreto si determina per differenza tra il nuovo stipendio calcolato ai sensi del precedente art. 2 e lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. L'importo del beneficio annuo, come sopra determinato, rapportato a mese, viene corrisposto dal 1° gennaio 1983 secondo le seguenti decorrenze e corrispondenti percentuali:

dal 1° gennaio 1983: 35 per cento;
dal 1° gennaio 1984: 70 per cento;
dal 1° gennaio 1985: 100 per cento.

3. Le classi o gli scatti maturati tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 verranno corrisposti per intero.

4. Al personale assunto tra il 1° gennaio 1983 ed il 31 dicembre 1984 è attribuito lo stipendio iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, maggiorato della differenza di livello tra il precedente trattamento iniziale ed il nuovo, ridotta alle percentuali di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Accordi decentrati

Al personale destinatario del presente decreto si applica, in materia di accordi decentrati, la stessa disciplina prevista per il personale statale ministeriale.

Art. 5.

Liquidazioni

Per la liquidazione del nuovo trattamento economico si applicano le disposizioni dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente decreto, in quanto applicabili, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 5.768 milioni per gli anni 1983, 1984 e 1985, fa carico per lire 3.369 milioni al capitolo 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1985, per lire 382 milioni al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno finanziario e per lire 2.017 milioni al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il citato anno finanziario.

2. L'onere per gli anni 1986 e 1987, valutato per ciascuno di essi in lire 2.815 milioni, fa carico alla proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1985-87, ai citati capitoli 1015 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (lire 1.644 milioni), 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lire 186 milioni) e 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità (lire 985 milioni) per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1985
Atti di governo, registro n. 55, *foglio n.* 7

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

La preferenza della federazione unitaria dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL va ad un codice di autoregolamentazione unilaterale, da allegare all'accordo contrattuale.

La categoria giudica coerenti con tale impostazione le seguenti norme di autoregolamentazione:

1) gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo, previo confronto con le rispettive strutture confederali unitarie, sono:

per il livello nazionale: la federazione nazionale dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL;

per il livello regionale: la federazione regionale dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL;

per il livello territoriale: la federazione territoriale dei lavoratori statali CGIL-CISL-UIL;

per il livello d'ufficio: la federazione territoriale di intesa con le strutture di base (consigli delegati, sezioni sindacali) CGIL-CISL-UIL;

2) la proclamazione di sciopero deve essere preceduta all'inizio della vertenza da un preavviso da rendere pubblico e noto all'utenza almeno 15 giorni prima dell'effettuazione; nella fase successiva il preavviso sarà di almeno 3 giorni;

3) deve essere data completa pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e dei motivi che sono alla base dello sciopero;

4) l'azione di sciopero, all'inizio della vertenza, non può superare la durata di una giornata; quelle successive, per la stessa vertenza, non possono superare le tre giornate;

5) gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata, si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sara predeterminato in modo da contenere al massimo possibile i disagi dell'utenza;

6) l'effettuazione dello sciopero dovrà garantire all'utenza i servizi essenziali e la sicurezza degli impianti. Sono da considerare servizi essenziali quelli che possono incidere in maniera particolarmente rilevante sulla libertà, i beni, l'incolumità fisica degli utenti, nonché i servizi di emergenza per la conservazione degli impianti;

7) l'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

NOTE

Nota all'art. 1, *comma* 1:

Il testo dell'art. 1, comma terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

« Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento ».

Note all'art. 2, *comma* 1:

— Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è riportato nella nota precedente.

— Il testo dell'art. 156 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

« Art. 156. (*Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori*). — Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro più elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori ».

Nota all'art. 3, *comma* 4:

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, è riportato nella nota all'art. 6.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente:

« Art. 172. (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso ».

Nota all'art. 6:

Si trascrive l'intero testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, recante « *Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione*:

Art. 1. (*Stipendi*). — In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori e ai ricercatori e sperimentatori ai quali è attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori a norma dell'art. 156 della precitata legge n. 312, spetta, a decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio degli assistenti universitari, attualmente previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato del 45 per cento; agli altri ricercatori e sperimentatori è corrisposto con la stessa decorrenza lo stipendio suddetto maggiorato temporaneamente del 15 per cento, in attesa dell'attribuzione della sopraindicata maggiorazione del 45 per cento che decorrerà dalla data del conseguimento dell'anzianità di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge n. 312, avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro più elevato.

Le maggiorazioni stabilite nel precedente primo comma si applicano anche sugli stipendi derivanti dalla progressione economica, che si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sul parametro stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 2. (*Effetti dei nuovi stipendi*). — Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 3. (*Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali*). — I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto.

Ai fini dell'attribuzione dei livelli stipendiali, dal 1° febbraio 1981, si valutano gli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato fino al 31 gennaio 1981, con i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ovvero, se più favorevoli, con quelli previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Nel computo delle anzianità pregresse il periodo corrispondente allo stipendio maggiorato del 15 per cento è valutato fino ad un massimo di 9 anni; il periodo successivo è valutato sulla posizione retributivo-funzionale corrispondente allo stipendio maggiorato del 45 per cento.

Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4. (*Indennità di rischio*). — Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale di cui al presente decreto compete la indennità di rischio nelle misure previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonché dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Art. 5. — Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Sparanise.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sparanise (Caserta), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento del bilancio di previsione del 1985.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Caserta, con ordinanza 11 marzo 1985, n. 405, notificata a tutti i consiglieri, convocava quel civico consesso per i giorni 20 e 25 marzo 1985, rispettivamente in prima e seconda convocazione, perché provvedesse al citato adempimento al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 20 marzo 1985, il consiglio comunale deliberava di non approvare il suddetto documento contabile.

Pertanto, la sezione di controllo, con provvedimento 29 marzo 1985, n. 557, nominava un commissario *ad acta* che, in data 5 aprile 1985, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene, che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1985, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sparanise (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Donadio.

Roma, addì 3 maggio 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sparanise (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1985 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sparanise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Donadio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(2919)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1985.

Scioglimento del consiglio comunale di Moschiano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Moschiano (Avellino), al quale la legge assegna quindici membri, si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1985.

Essendo infatti scaduto il termine perentorio del 2 marzo 1985 fissato dall'art. 6 della legge 19 dicembre 1984, n. 885, per la predetta approvazione, la giunta municipale di Moschiano predisponeva lo schema di bilancio di previsione per il 1985 e convocava per i giorni 8 e 11 marzo 1985, rispettivamente in prima e seconda convocazione, il consiglio comunale per giungere all'approvazione di detto documento contabile.

Tale convocazione veniva in seguito spostata ai giorni 12 e 13 marzo 1985, e successivamente ancora rinviata al 16 e 21 marzo 1985.

Nonostante i vari rinvii il consiglio comunale di Moschiano non riusciva ad approvare il bilancio di previsione, in quanto la seduta del 16 marzo, in prima convocazione, andava deserta per mancanza del numero legale, mentre nella seduta del 21 marzo, in seconda convocazione, nonostante la presenza di tutti i consiglieri non si riusciva ad approvare detto bilancio di previsione, riscontrandosi otto voti contrari e sette favorevoli, costituendo ciò una ultima prova degli insanabili contrasti creatisi in seno a quell'organo comunale.

A fronte di tale situazione la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, nominava con provvedimento 23 marzo 1985, n. 22386, un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 1 del 29 seguente, procedeva all'approvazione dell'importante documento contabile in sostituzione del consiglio inadempiente.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale del quale ha intanto disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1985 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moschiano (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Ucci.

Roma, addì 13 maggio 1985

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Moschiano (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1985 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moschiano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Ucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

(2920)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 1985.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'8 febbraio 1985, con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1985, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni, mediante sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1985

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1985, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte per nove settimane premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alle estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale agli indirizzi indicati.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-EUR, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline pervenute saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla data dell'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

Lotteria di Monza 1985

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 29 aprile 1985	29 aprile 1985
Ore 9 del 6 maggio 1985	6 maggio 1985
Ore 9 del 13 maggio 1985	13 maggio 1985
Ore 9 del 20 maggio 1985	20 maggio 1985
Ore 9 del 27 maggio 1985	27 maggio 1985
Ore 9 del 3 giugno 1985	3 giugno 1985
Ore 9 del 10 giugno 1985	10 giugno 1985
Ore 9 del 17 giugno 1985	17 giugno 1985
Ore 9 del 24 giugno 1985	24 giugno 1985

(2923)

DECRETO 15 aprile 1985.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza, manifestazione 1985, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1985, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'Automobile club di Milano, si concluderà il 30 giugno 1985 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 36 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000 (duemila).

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 30 giugno 1985, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 30 giugno 1985, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrate a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza manifestazione 1985, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 24 giugno 1985.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 28 giugno 1985.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 30 giugno 1985.

Art. 9.

Il dott. Enrico Parziale, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento. In caso di impedimento di detto funzionario è delegata a sostituirlo la dott.ssa Graziella Mercuri, direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1985
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 272

(2924)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 28 marzo 1985.

Nuovi programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108, 109 e 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1983, n. 230, concernente misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 469, concernente modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26;

Visto il decreto 25 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1983) concernente i programmi per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto 7 febbraio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) concernente le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali e il decreto 20 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 1985) relativo all'organico della compagnia di Civitavecchia;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 20;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Vista la necessità di determinare per ciascun porto, nel quale si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 469, nuovi programmi di pensionamento anticipato per l'anno 1985;

Considerata la media d'impiego mensile realizzata dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali in ciascun porto nel corso dell'anno 1984;

Ritenuta l'opportunità, al fine di realizzare una più elevata media d'impiego, di determinare per l'anno 1985 i nuovi programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in relazione a una media d'impiego mensile non inferiore a 14 giornate lavorative e, tenendo, altresì, presente il numero di lavoratori portuali da collocare fuori produzione;

Valutate, altresì, per ciascun porto, le esigenze specifiche, in relazione alla struttura organizzativa della compagnia portuale e alle strutture e peculiarità del porto stesso;

Decreta:

Per i porti di cui alle premesse viene determinato in relazione alle nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi por-

tuali, di cui al decreto 7 febbraio 1985, e al numero dei lavoratori portuali da collocare fuori produzione, un nuovo programma di pensionamento anticipato per l'anno 1985, secondo le indicazioni appresso specificate:

Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi

Porti	Dotazione organica di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1985	Lavoratori in eccedenza rispetto alla dotazione organica	Da collocare in pensionamento anticipato
Alghero	—	5	3
Anzio	10	10	1
Arbatax	99	13	13
Augusta	52	27	6
Baia	13	31	1
Bari	64	47	18
Barletta	52	48	8
Castellammare di Stabia	79	2	2
Catania	120	115	10
Chioggia	232	9	2
Civitavecchia Fiumicino	389	82	35
Crotone	57	44	10
Formia	20	4	1
Gaeta	42	5	1
Gallipoli	30	1	1
Gela	89	57	13
Genova	3.129	1.058	392
Imperia	63	46	7
Licata	41	70	9
Lipari	39	29	8
Livorno	1.566	272	74
Manfredonia	123	60	14
Marsala	18	21	3
Mazara del Vallo	1	5	1
Messina	16	10	3
Milazzo	32	18	7
Molfetta	37	14	2
Monfalcone	294	7	7
Monopoli	20	30	5
Napoli	639	597	204
Pantelleria	9	1	1
Pescara	11	7	2
Porto Empedocle	43	54	14
Porto S. Stefano	15	9	3
Porto Scuso	35	2	2
Porto Torres	81	7	7
Pozzuoli	28	65	11
Ravenna	1.018	93	23
Reggio Calabria	15	11	5
Riposto	12	57	4
Salerno	306	129	9
S. Antioco	26	27	6
Savona	636	166	50
Siracusa	106	2	2
Termini Imerese	9	31	6
Torre Annunziata	31	9	2
Trani	3	14	3
Trapani	18	15	3
Trieste	953	314	94
Venezia	891	261	81
Viareggio	29	17	5
Vibo Valentia Marina	18	18	4
Ischia	—	4	1
Lampedusa e sez. Linosa	13	1	1
Ortona	8	8	1
Totale	11.680	4.059	1.201

Impiegati delle compagnie e dei gruppi

Porti	Dotazione organica di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1985	Impiegati in eccedenza rispetto alla dotazione organica	Da collocare in pensionamento anticipato
Castellammare di Stabia	5	2	2
Catania	6	2	2
Crotone	3	1	1
Gaeta	2	1	1
Genova	170	34	34
Lipari	2	1	1
Livorno	60	5	5
Manfredonia	5	1	1
Milazzo	1	1	1
Napoli	60	4	3
Pantelleria	1	1	1
Porto Torres	4	2	2
Pozzuoli	3	2	2
Ravenna	75	9	7
Riposto	1	1	1
Salerno	15	2	2
Torre Annunziata - Portici	5	1	1
Trieste	40	7	7
Venezia	110	18	18
Viareggio	3	1	1
Vibo Valentia Marina	2	1	1
Totale	573	97	94

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Ministro: CARTA

(2907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 maggio 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Finanziaria industriale veneta, in Padova, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 26 aprile 1985, con cui il tribunale di Padova ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Finanziaria industriale veneta, con sede in Padova, via San Fermo, 63, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Finanziaria industriale veneta, quale società collegata con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Finanziaria industriale veneta, con sede in Padova, via San Fermo, 63, collegata con la S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni, nato a Venezia il 20 aprile 1932.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2989)

DECRETO 28 maggio 1985.

Assoggettamento della S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 30 aprile 1985, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. - Immobiliare Porta Maggiore, con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'articolo 3, primo comma del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il prof. Floriano D'Alessandro, in sostituzione del dott. Mario Piovano, dimissionario;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore, quale società collegata con la S.p.a. Genghini e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Immobiliare Porta Maggiore, con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, collegata con la S.p.a. Genghini, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 la società cooperativa Albatros a r.l., in Ercolano (Napoli), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Carmela Zaccaria in data 9 gennaio 1980, repertorio n. 14296, reg. soc. n. 399/80, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Maria Luisa Biondi.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la società cooperativa mista «Consorzio artigiano cooperativa lombarda carrozzieri meccanici Co.Lo.Ca.Me. - Soc. coop. a r.l.», in Milano, costituita per rogito notaio dott. Giuliana Raja, in data 25 febbraio 1975, rep. n. 111271, reg. soc. n. 163927, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cerabino Daniele Cesare.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la società cooperativa «Il Punto», in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Giuseppina Laino fu Gregorio in data 18 gennaio 1979, rep. n. 140662, reg. soc. n. 1081, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Graziano Serpico.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Nautilus», in Bacoli (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Tommaso Olivieri, in data 6 aprile 1979, rep. n. 7350, reg. soc. n. 1521, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa M. Luisa Biondi.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1985 la società cooperativa «Compagnia teatro instabile», in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Luigi Coppola, in data 10 settembre 1975, repertorio n. 17704, reg. soc. n. 1460, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Lupo Beniamino.

(2397)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da varie società

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 510.291.000 dovuto dalla S.r.l. Tecnaval, con sede in Napoli, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

L'efficacia del predetto decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia entro il termine che sarà fissato dalla citata intendenza di finanza di Napoli.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 244.942.500, dovuto dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo articolo 4 della legge n. 46.

L'efficacia del predetto decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia entro il termine che sarà fissato dalla citata intendenza di finanza di Napoli.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2950)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da varie società

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 290.498.400 dovuto dalla S.p.a. Italtubi, in Torre Annunziata, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 338.448.550 dovuto dalla S.p.a. Società lombarda di produzioni televisive, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2951)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università «La Sapienza» di Roma alla seconda Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1985, registro n. 29, foglio n. 360, il posto di assistente ordinario già assegnato alla seconda cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, e successivamente, con delibera del 20 febbraio 1981 trasferito alla terza cattedra, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Arcudi, alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma.

(2930)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Brindisi

Con decreto interministeriale 7 maggio 1985, n. 230, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota del bene denominato «Ex polveriera Cillarese» comprendente il raccordo ferroviario omonimo, riportato nel catasto nel comune censuario di Brindisi al foglio di mappa n. 50, particelle 49, 63, 132, 133, 43, 41, 131 e 47, al foglio di mappa n. 70, particelle 34 e 35 e al foglio di mappa n. 195, particelle 25 e 38, per una superficie complessiva di mq 118.064.

(2952)

MINISTERO DEL TESORO

N. 100

Corso dei cambi del 24 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1968,300	1968,300	1968 —	1968,300	1969,90	1969,90	1971,500	1968,300	1968,300	1968,20
Marco germanico .	638,500	638,500	639,35	638,500	638,50	638,45	638,400	638,500	638,500	638,50
Franco francese . . .	209,140	209,140	209,50	209,140	209,25	209,19	209,250	209,140	209,140	209,15
Fiorino olandese . . .	565,950	565,950	566,25	565,950	566 —	565,92	565,900	565,950	565,950	565,15
Franco belga	31,722	31,722	31,78	31,722	31,75	31,72	31,730	31,722	31,722	31,73
Lira sterlina	2485,400	2485,400	2490 —	2485,400	2485,50	2485,50	2485,600	2485,400	2485,400	2485,40
Lira irlandese	1998 —	1998 —	2002 —	1998 —	1998,50	1998,50	1999 —	1998 —	1998 —	—
Corona danese	177,820	177,820	178,25	177,820	177,80	177,82	177,820	177,820	177,820	177,80
Dracma	14,490	14,490	14,50	14,490	—	—	14,500	14,490	14,490	—
E.C.U.	1432,400	1432,400	1434 —	1432,400	1432,20	1432,20	1432 —	1432,400	1432,400	1432,40
Dollaro canadese	1433,250	1433,250	1437 —	1433,250	1433,25	1433,25	1433,250	1433,250	1433,250	1433,25
Yen giapponese	7,852	7,852	7,86	7,852	7,85	7,85	7,852	7,852	7,852	7,85
Franco svizzero	759,300	759,300	760,50	759,300	759,25	759,35	759,400	759,300	759,300	759,30
Scellino austriaco	90,830	90,830	90,90	90,830	90,75	90,81	90,790	90,830	90,830	90,83
Corona norvegese . . .	221,890	221,890	222,10	221,890	222 —	221,99	222,100	221,890	221,890	221,88
Corona svedese	220,920	220,920	221 —	220,920	221 —	220,91	220,900	220,920	220,920	220,92
FIM	306,950	306,950	307 —	306,950	306,75	306,87	306,800	306,950	306,950	—
Escudo portoghese . .	11,320	11,320	11,30	11,320	11,31	11,31	11,300	11,320	11,320	11,32
Peseta spagnola . . .	11,296	11,296	11,34	11,296	11,25	11,29	11,300	11,296	11,296	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1969,900
Marco germanico	638,450
Franco francese	209,195
Fiorino olandese	565,925
Franco belga	31,726
Lira sterlina	2485,500
Lira irlandese	1998,500
Corona danese	177,820
Dracma	14,495
E.C.U.	1432,200
Dollaro canadese . . .	1433,250
Yen giapponese .	7,852
Franco svizzero .	759,350
Scellino austriaco	90,810
Corona norvegese	221,995
Corona svedese	220,910
FIM	306,875
Escudo portoghese . . .	11,310
Peseta spagnola	11,298

Media dei titoli del 24 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,550
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,600
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	94,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	102,175
» » » » 1- 6-1982/86	102,700
» » » » 1- 7-1982/86	102,100
» » » » 1- 8-1982/86	101,725
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1982/86	101,675
» » » » 1-11-1982/86	101,625
» » » » 1-12-1982/86	102,575
» » » » 1- 7-1983/86	100,475
» » » » 1- 8-1983/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	100,425
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1- 1-1983/87	102,375
» » » » 1- 2-1983/87	102,400
» » » » 1- 3-1983/87	102,200
» » » » 1- 4-1983/87	102,100
» » » » 1- 5-1983/87	102,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,400
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	101,550
» » » » 1- 7-1983/88	103,200
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	102,725
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,625
» » » » 1- 6-1984/88	101,050
» » » » 1-12-1983/90	104,050
» » » » 1- 1-1984/91	104,175
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,375
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	100,950
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,100
» » » 17 % 1-10-1985	100,675
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106 —
» » » » 1983/90 11,50 %	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 101

Corso dei cambi del 27 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1975 —	1975 —	—	1975 —	1979,25	1975 —	1975 —	1975 —	1975 —	1975 —
Marco germanico	637,500	637,500	—	637,500	640 —	637,50	637,500	637,500	637,500	637,50
Franco francese	209,15	209,15	—	209,15	210 —	209,20	209,25	209,15	209,15	209,15
Fiorino olandese	566 —	566 —	—	566 —	567,50	566,05	566,10	566 —	566 —	566 —
Franco belga	31,767	31,767	—	31,767	32 —	31,74	31,728	31,767	31,767	31,77
Lira sterlina	2473 —	2473 —	—	2473 —	2474,50	2473,90	2474,80	2473 —	2473 —	2473 —
Lira irlandese	1993 —	1993 —	—	1993 —	1999 —	1991,50	1990 —	1993 —	1993 —	—
Corona danese	*178,14*	*178,14*	—	*178,14*	*179,50*	*178,12*	*178,10*	*178,14*	*178,14*	*178,15*
Dracma	14,47	14,47	—	14,47	—	—	14,53	14,47	14,47	—
E.C.U.	1431,60	1431,60	—	1431,60	1430,50	1430,70	1429,80	1431,60	1431,60	1431,60
Dollaro canadese	1431,60	1431,60	—	1431,60	1430,25	1430,30	1429 —	1431,60	1431,60	1431,60
Yen giapponese	7,864	7,864	—	7,864	7,89	7,87	7,88	7,864	7,864	7,87
Franco svizzero	759,500	759,500	—	759,500	759,50	760,25	761 —	759,500	759,500	759,50
Scellino austriaco	90,35	90,35	—	90,35	90,75	90,57	90,79	90,35	90,35	90,35
Corona norvegese	222,300	222,300	—	222,300	221,25	222,55	222,80	222,300	222,300	222,30
Corona svedese	221,900	221,900	—	221,900	220,25	221,95	222,80	221,900	221,900	221,90
FIM	306,500	306,500	—	306,500	305,75	306,65	306,80	306,500	306,500	—
Escudo portoghese	10,960	10,960	—	10,960	11,25	11,75	11,300	10,960	10,960	10,98
Peseta spagnola	11,350	11,350	—	11,350	11,25	11,42	11,500	11,350	11,350	11,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1975 —
Marco germanico	637,500
Franco francese	209,200
Fiorino olandese	566,050
Franco belga	31,747
Lira sterlina	*2473,900*
Lira irlandese	1991,500
Corona danese	178,120
Dracma	14,500
E.C.U.	1430,700
Dollaro canadese	1430,300
Yen giapponese	7,872
Franco svizzero	*760,25*
Scellino austriaco	90,570
Corona norvegese	222,550
Corona svedese	221,950
FIM	306,650
Escudo portoghese	11,130
Peseta spagnola	*11,425*

Media dei titoli del 27 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,550
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,600
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	91,750
» 10 % » » 1977-92	94,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	102,450
» » » » 1- 6-1982/86	102,500
» » » » 1- 7-1982/86	102,050
» » » » 1- 8-1982/86	101,725
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1982/86	101,600
» » » » 1-11-1982/86	102,450
» » » » 1-12-1982/86	102,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	100,300
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	102,375
» » » » 1- 2-1983/87	102,125
» » » » 1- 3-1983/87	102,125
» » » » 1- 4-1983/87	102,200
» » » » 1- 5-1983/87	102,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,475
» » » » 1-11-1983/87	101,700
» » » » 1-12-1983/87	101 —
» » » » 1- 7-1983/88	103,075
» » » » 1- 8-1983/88	102,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,750
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/88	103,850
» » » » 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,675
» » » » 1- 3-1984/88	100,475
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100,950
» » » » 1-12-1983/90	104,050
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 1- 4-1984/91	101,925
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,400
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,350
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	100,900
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100 —
» » » 17 % 1-10-1985	100,675
» » » 16 % 1- 1-1986	100,925
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106 —
» » » » 1983/90 11,50 %	101,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1985, n. 68, avranno luogo in Roma, Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 619, nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1985 con inizio alle ore 8.

I concorrenti dovranno presentarsi in Roma, Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 619, nei seguenti giorni:

a) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il giorno 24 giugno 1985 dalle ore 9 alle ore 12,30;

b) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 25 giugno 1985 dalle ore 9 alle ore 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del «Corpus Juris» e delle «Istituzioni» di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno riportare, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

(2864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centoquattro posti di segretario comunale

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centoquattro posti di segretario comunale in prova, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1985, si svolgeranno in Roma nei giorni 25 e 26 settembre 1985.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopraindicati, alle ore 8, presso i locali dell'Hotel Ergife, via Aurelia, 619, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

(2985)

MINISTERO DELLE FINANZE

Variazione di sede della prova scritta del concorso per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 1985-86.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1985, registro n. 3 Finanze, foglio n. 49, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1985*, contenente le norme del concorso, per esami, per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 1985-86;

Visto l'art. 15 del suddetto decreto 7 gennaio 1985, con il quale si dispone che la prova scritta del concorso avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e a Lido di Ostia-Roma, presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 8 giugno 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1985, n. 119, con il quale sono convocati per il giorno 9 giugno 1985 i comizi elettorali per il referendum abrogativo dell'articolo unico della legge 12 giugno 1984, n. 219;

Considerata l'eventualità che il palazzo degli esami venga requisito per le esigenze connesse alle operazioni elettorali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire che la prova scritta dell'anzidetto concorso si svolga in diversa sede;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 15, primo comma, del proprio decreto 7 gennaio 1985 è così sostituito:

«La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Lido di Ostia-Roma, presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18 e a Roma, presso la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, piazza Armellini n. 20, il giorno 8 giugno 1985. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1985
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 229

(2995)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorso a dodici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 20 agosto 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(2941)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 126 del 30 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale, 20/B - Valdarno Superiore nord: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale.

Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi ved. Stucchi - Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad *un posto di applicato di amministrazione.*

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. 9.

Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 5 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ, ORGANI E MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 1.

Finalità

1. La regione Puglia, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione e degli articoli 2, 3, 7 e 17 del proprio statuto, promuove interventi per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, garantendo la piena attuazione del principio di parità fra uomini e donne nell'accesso al lavoro.

Art. 2.

Organi di gestione e di coordinamento

1. Presso l'assessorato al lavoro è costituito un nucleo di valutazione con i seguenti compiti:

accertare la rispondenza degli interventi al piano regionale di sviluppo;

valutare la rispondenza dei progetti agli obiettivi e ai settori di cui all'art. 11;

predisporre, previa istruttoria in termini di costi-benefici, i piani di cui all'art. 4.

2. Il nucleo di valutazione è composto da tre funzionari regionali e da tre esperti esterni con particolare documentata competenza in materia di analisi di progetti e relativi finanziamenti nonché dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro. E' presieduto dall'assessore al lavoro.

3. La nomina dei componenti il nucleo di valutazione è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale ed ha validità triennale.

Art. 3.

Organizzazione degli uffici

1. Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla gestione della presente legge.

Art. 4.

Termini, procedure e criteri di carattere generale

1. Il consiglio regionale approva una delibera-quadro che fissa, per un triennio, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui alla presente legge. Le priorità vengono stabilite sulla base degli obiettivi indicati nel piano regionale di sviluppo — con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche — e tenuto conto di:

a) lo stato di crisi occupazionale e produttiva esistente nelle diverse aree territoriali regionali;

b) il riequilibrio delle zone interne marginali e la equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;

c) il livello di assorbimento della disoccupazione in specie giovanile;

d) il rapporto fra impegni finanziari e lo sviluppo dell'occupazione.

2. Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno solare.

3. L'assessore al lavoro, previo parere del comitato consultivo di cui al seguente comma, presenta alla giunta regionale, per l'approvazione, i piani per l'erogazione dei contributi.

4. Il comitato consultivo è composto da:

a) quattro membri designati dalle confederazioni regionali dei lavoratori più rappresentative e facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e regionale;

c) cinque rappresentanti dei comitati regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

d) due rappresentanti designati rispettivamente dalla A.N.C.I. e dall'U.P.I.;

e) tre rappresentanti delle associazioni tra imprese artigiane più rappresentative a livello regionale.

Esso è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed ha validità triennale.

Art. 5.

Vigilanza e controllo

1. Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'assessore al lavoro può avvalersi:

a) delle strutture organizzative regionali competenti;

b) degli enti strumentali regionali;

c) del nucleo di valutazione;

d) dei competenti organi rappresentativi degli enti locali e delle comunità montane.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti nell'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;

b) quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi-benefici.

3. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Istituzione del « Fondo regionale per l'occupazione giovanile »

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1, è istituito apposito fondo denominato « Fondo regionale per l'occupazione giovanile ».

2. Il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con altri benefici per lo stesso titolo erogati, ove non specificatamente vietato dalla legislazione nazionale o comunitaria, è ammesso sino a concorrenza dell'80 % dell'onere complessivo sostenuto dal datore di lavoro o del costo del progetto presentato dalle cooperative o dagli enti locali.

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE - LAVORO

Art. 7.

Contratti di formazione e lavoro

1. Ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, per ogni lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali è concesso, a sostegno degli oneri relativi alla

formazione professionale, un contributo pari al 15% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria per il livello di inquadramento del lavoratore compreso fra i 18 e i 29 anni.

2. Tale contributo è elevato al 30% nel caso in cui il datore di lavoro converta in rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5% per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso istituti professionali di Stato.

3. Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali è considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, compresi i dipendenti in Cassa integrazione guadagni, al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.

4. I contributi di cui al primo e secondo comma sono, altresì, erogati alle stesse condizioni di cui al precedente terzo comma, per l'assunzione con contratti di formazione, lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed espressamente autorizzato a termini di legge.

Art. 8.

Interventi per favorire l'occupazione di apprendisti artigiani

1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani in qualità di apprendisti, è concesso un contributo di L. 200.000 (duecentomila) per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta.

Il contributo è ridotto a L. 150.000 (centocinquantamila) ed a L. 100.000 (centomila) rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato, l'azienda assume l'apprendista qualificato a tempo indeterminato.

2. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l'importo mensile di L. 1.000.000 (un milione).

3. Non possono più accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro due anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50%, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.

Art. 9.

Interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps

1. Ferma restando la normativa della legge regionale 6 giugno 1980, n. 58, ed in attesa di una riforma organica in materia, al fine di promuovere l'inserimento nel lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, la Regione ne incentiva l'assunzione attraverso l'incremento del contributo, previsto dal precedente art. 7, di un ulteriore 25%.

Titolo III

INTERVENTI NEL SETTORE COOPERATIVO

Art. 10.

Destinatari

1. Possono accedere agli interventi secondo le modalità indicate negli articoli successivi:

a) le cooperative costituite — per almeno il 60% — da giovani inoccupati tra i 18 e i 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento;

b) le cooperative costituite — per almeno il 60% — da portatori di handicaps e/o emigrati.

2. Nella gestione degli interventi previsti a favore delle cooperative indicate alla lettera *b*) del primo comma si tiene conto anche dei benefici aggiuntivi e/o integrativi rivenienti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

3. Le cooperative indicate al primo comma debbono essere ispirate ai principi della mutualità — di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni — ed essere iscritte nei registri delle prefetture nonché negli appositi strumenti previsti dalla normativa regionale vigente.

Art. 11.

Progetti delle cooperative

1. Per l'accesso agli interventi le cooperative di cui all'articolo 10 devono presentare un progetto triennale e, nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 50 milioni, almeno biennale.

2. Ai fini del finanziamento vengono presi in considerazione in via preferenziale, i progetti nei seguenti settori di attività:

artigianato;

beni culturali;

servizi sociali;

turismo;

agro-zootecnico-forestale;

pesca nelle acque interne e pescicoltura;

salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, comunque nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

3. I progetti devono prevedere:

gli obiettivi socio-economici, produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità del piano regionale di sviluppo e con le priorità specificate nella deliberazione quadro della giunta regionale di cui al precedente art. 4;

gli spazi di mercato che si intendono coprire, anche attraverso una loro sintetica analisi;

un piano finanziario che viene istruito, secondo l'analisi dei posti-benefici, dal nucleo di valutazione.

Art. 12.

Entità dei contributi

1. Per l'attuazione dei progetti, la Regione può concedere alle cooperative di cui all'art. 10 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 60% della spesa totale riconosciuta ammissibile e, comunque, non superiore ai 300 milioni di lire da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata ed alle caratteristiche del progetto.

2. I suddetti contributi non sono cumulabili, nell'arco di tempo interessato al progetto, con i benefici previsti allo stesso titolo in materia di cooperazione della normativa vigente.

3. Alle cooperative la Regione può concedere un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto già approvato ai sensi dell'art. 11.

Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:

la costituzione delle cooperative;

la predisposizione del progetto;

l'acquisto di materie prime semilavorate;

gli eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività.

4. Il contributo di cui al terzo comma non può superare:

il 50% della spesa ritenuta ammissibile;

l'importo massimo di 50 milioni.

Art. 13.

Modalità per l'erogazione dei contributi

1. La prima rata del contributo di cui al primo comma dell'art. 12 e l'eventuale contributo per l'avviamento di cui al quarto comma dell'art. 12 sono erogati secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con la deliberazione di concessione.

2. L'erogazione delle rate successive del contributo di cui al primo comma dell'art. 12 è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale o, per delega, dall'assessore al

lavoro, previa dimostrazione da parte delle cooperative, da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'attuazione del progetto e dei relativi incrementi occupazionali previsti per l'anno precedente.

3. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate alla Regione e, ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della giunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.

4. I contributi a favore delle cooperative sono concessi per un solo progetto per ciascuna cooperativa nell'anno.

5. I contributi vengono assegnati alle cooperative i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attività lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.

Art. 14.

Servizi di assistenza

1. A favore delle cooperative di cui all'art. 10 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui all'art. 11 per analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulenza necessari al decollo delle iniziative progettuali.

2. Ai fini del primo comma, la giunta regionale autorizza la stipula di convenzioni con le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, con gli enti strumentali regionali e con altri enti e/o organismi specializzati.

3. In tali convenzioni vengono, tra l'altro, definite le modalità di erogazione dei servizi da parte dei suddetti soggetti.

Titolo IV

INTERVENTI DIRETTI A FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI

Art. 15.

Progetti da realizzare tramite convenzioni con cooperative

1. Possono usufruire degli interventi nel settore cooperativo i comuni, le province, le comunità montane e le associazioni di enti locali elettivi.

2. A tale fine gli enti interessati devono presentare progetti per la cui esecuzione si avvalgono, attraverso convenzioni, di cooperative nel rispetto delle modalità e caratteristiche previste dal presente titolo.

I soci delle cooperative ammesse a finanziamento non hanno titolo preferenziale per l'assunzione negli enti locali promotori dei progetti.

3. I progetti presentati dai comuni e dagli altri enti sono ammessi a finanziamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:

i progetti devono risultare approvati dagli organi consiliari, corredati da opportuni pareri degli organismi economici e di categorie interessate;

in caso di insediamento produttivo, deve essere documentato il possesso o comunque la piena disponibilità del terreno su cui è prevista la localizzazione e l'insediamento medesimo, tenendo conto che tale localizzazione deve essere compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici in vigore;

deve risultare approvata dai rispettivi organi consiliari la bozza della convenzione di cui al secondo comma.

Art. 16.

Progetti per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità: modalità di presentazione e destinatari.

1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta più grave la situazione occupazionale anche giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai comuni singoli o associati, dalle province e dalle comunità montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme sul collocamento.

2. Gli enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi organi consiliari contenente:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale, anche giovanile, nell'area territoriale di competenza dell'ente proponente;

b) la descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali e della dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dall'autorità competente;

c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'ente promotore o, comunque, di persona incaricata dall'ente sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati da utilizzare — comunque non inferiore a 10 — e le loro caratteristiche;

e) la durata del progetto — non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei — specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;

f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera, non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che può comprendere anche momenti formativi;

g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati, oneri previdenziali ed assicurativi, determinati secondo le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modifiche ed integrazioni;

h) le fonti di finanziamento previste;

i) la conferma dell'avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.

Art. 17.

Progetti per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità: modalità attuative e criteri di finanziamento.

1. L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui all'art. 16, è stabilito in L. 30.000 (trentamila) lorde. Detto importo grava per il 70% sul bilancio regionale e per il 30% sul bilancio dell'ente proponente.

2. L'individuazione e l'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

3. La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli enti promotori pubblici o privati.

Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento.

4. La giunta regionale, sulla base dei progetti presentati, acquisito il parere del nucleo di valutazione, tenuto conto dei livelli di disoccupazione — sentita la competente commissione consiliare —, adotta un piano di riparto tra gli enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario regionale è limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.

Titolo V

NORME FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

Art. 18.

Relazione consuntiva

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, presenta alla fine di ogni triennio al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

2. La relazione è redatta dal nucleo di valutazione di cui all'art. 2.

3. A tal fine l'assessore, tramite il nucleo di valutazione, promuove, effettua e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, della con-

sulta regionale della cooperazione, degli enti locali, degli enti strumentali regionali, degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle università, delle istituzioni universitarie autonome e degli enti a partecipazione universitaria.

Art. 19.

Norme finanziarie

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si provvede con la seguente variazione al bilancio di previsione per il 1985:

(*Omissis*).

Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 maggio 1977, ferma restando la ripartizione dello stanziamento annuale disponibile secondo le percentuali di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma del presente articolo.

Ove lo stanziamento riservato ai progetti presentati dagli enti locali di cui al titolo IV, alla data del 31 luglio di ogni anno, non risulti completamente utilizzato per mancanza di richieste di finanziamento ritenute ammissibili, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, sentita la competente commissione consiliare, delibera in ordine all'utilizzo delle somme residue per gli interventi di cui ai titoli II e III.

Art. 20.

Norme di coordinamento e transitorie

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge:

le domande per l'accesso agli interventi devono pervenire all'assessorato regionale al lavoro entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli adempimenti connessi con l'esame e l'istruttoria delle domande sono svolti esclusivamente dal nucleo di valutazione di cui all'art. 2 della presente legge.

3. Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 26 marzo 1985

TRISORIO LIUZZI

(2439)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1985, n. **10.**

Approvazione del bilancio dell'ERSAP per l'esercizio 1985.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 5 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

(2438)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.